

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 1° luglio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 5

11a Esami medici e psicologici di idoneità alla guida

Art. 5a Principio

¹ Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti.

² Gli esami psicologici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di psicologi riconosciuti.

Art. 5a^{bis} Livelli di riconoscimento

¹ L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:

- a. livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di condurre che abbiano superato 70 anni;
- b. livello 2:
 1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un permesso per il trasporto professionale di persone,
 2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone,
 3. esami di esperti della circolazione di cui all'articolo 65 capoverso 2 lettera d;

¹ RS 741.51

c. livello 3:

1. secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull'idoneità alla guida,
2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,
3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone che abbiano superato i 65 anni di età o presentino disabilità fisiche,
4. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
5. esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti all'articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;

d. livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.

² I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell'idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.

³ I titolari di riconoscimento di livello superiore possono effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.

Art. 5b Requisiti per il riconoscimento dei medici che effettuano esami di idoneità alla guida

¹ I medici che intendono effettuare esami di livello 1 sono riconosciuti:

- a. se possiedono un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto; e
- b. se dispongono delle conoscenze e competenze di cui all'allegato 1^{bis} e sono in grado di attestarlo all'autorità cantonale.

² I medici che intendono effettuare esami di livello 2 sono riconosciuti:

- a. se possiedono il riconoscimento di livello 1; e
- b. se hanno superato i moduli 4 e 5 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

³ I medici che intendono effettuare esami di livello 3 sono riconosciuti:

- a. se possiedono il riconoscimento di livello 2; e
- b. se hanno superato il modulo 6 di aggiornamento in medicina del traffico della SSML.

⁴ I medici che intendono effettuare esami di livello 4 sono riconosciuti se possiedono il titolo di «Medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML.

⁵ Come requisito per l'ottenimento del riconoscimento dei livelli 2 e 3 possono essere richiesti soltanto i moduli di aggiornamento in medicina del traffico della SSML la cui durata e contenuto siano stati approvati dall'USTRA.

Art. 5c Requisiti per il riconoscimento degli psicologi che effettuano esami di idoneità alla guida

Gli psicologi che intendono effettuare esami di idoneità alla guida sono riconosciuti dall'autorità cantonale:

- a. se possiedono il titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» con specifiche competenze in diagnostica;
- b. se possiedono un titolo riconosciuto come equivalente dalla SPC.

Art. 5d Procedura di riconoscimento

¹ Il riconoscimento è concesso dall'autorità del Cantone nel quale il medico o lo psicologo svolge prevalentemente la sua attività.

² L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui all'articolo 5b capoverso 1 lettera b sia effettuata elettronicamente.

Art. 5e Entità e validità del riconoscimento

¹ Il riconoscimento è valido in tutta la Svizzera.

² Ha durata quinquennale.

Art. 5f Proroga del riconoscimento

¹ Il riconoscimento viene prorogato di cinque anni per i medici:

- a. di livello 1, se il titolare attesta all'autorità cantonale di continuare a soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1^{bis} o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- b. di livello 2 e 3, se il titolare ha partecipato a un corso di aggiornamento in medicina del traffico di almeno mezza giornata ovvero quattro ore o ha ottenuto il riconoscimento di un livello superiore;
- c. di livello 4, se il titolare dimostra di aver partecipato a un corso di aggiornamento secondo il regolamento sui titoli della sezione Medicina del traffico della SSML.

² L'autorità cantonale può prescrivere che l'attestazione di cui al capoverso 1 lettera a sia effettuata elettronicamente.

³ Il riconoscimento di uno psicologo del traffico viene prorogato di cinque anni se questi dimostra di aver frequentato i corsi previsti dal programma di formazione postuniversitaria per il conseguimento del titolo di «Psicologo/a specialista in psicologia del traffico FSP» o un corso di aggiornamento riconosciuto come equivalente dalla SPC.

Art. 5g Estinzione del riconoscimento

Il riconoscimento si estingue alla fine dell'anno in cui il titolare compie il 70° anno di età.

Art. 5h Garanzia della qualità

¹ Le attività di aggiornamento finalizzate alla proroga del riconoscimento dei livelli 2 e 3 sono accreditate solo se sono state approvate dai Cantoni. L'approvazione avviene d'intesa con la SSML e la SPC.

² I Cantoni possono affidare a terzi la verifica dell'adempimento dei requisiti per il riconoscimento e della qualità dei corsi di aggiornamento offerti.

Art. 5i Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati

¹ L'autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti concernenti l'idoneità alla guida della persona da esaminare.

² I medici devono effettuare gli esami di cui agli articoli 11*b*, 27 capoverso 1 nonché 65 capoverso 2 lettera d conformemente agli allegati 2 e 2*a*.

³ I medici e gli psicologi devono comunicarne i risultati alle autorità cantonali.

⁴ Per la notifica dei risultati alle autorità cantonali, i medici utilizzano i moduli di cui:

- a. all'allegato 3 per esami secondo gli articoli 6 capoverso 4 lettera a numero 1, 11*b*, 27 capoverso 1 e 65 capoverso 2 lettera d;
- b. all'allegato 3*a* per esami secondo gli articoli 7 capoverso 1^{bis} e 9 capoverso 4;
- c. all'allegato 4 per esami secondo l'articolo 9 capoverso 1.

Art. 5j Procedura in caso di risultato non univoco degli esami

¹ Se l'esame di verifica dell'idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può richiedere all'autorità cantonale che un medico in possesso di riconoscimento di un livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco in seguito a un esame di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettera b, è necessario il riconoscimento almeno di livello 3.

² Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell'esame, il medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa di controllo cui partecipino un medico e un esperto della circolazione.

³ Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l'esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la inoltra all'autorità cantonale.

*Art. 5k**Ex art. 5a*

Art. 6 cpv. 4 lett. a n. 1

⁴ L'autorità cantonale può:

- a. alle persone con disabilità che hanno bisogno di un veicolo a motore e sono in grado di guidarlo con sicurezza:
 1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categorie speciali F o M prima del raggiungimento dell'età minima richiesta, basandosi sulla notifica di cui all'allegato 3 da parte di un medico che possieda almeno il riconoscimento di livello 3,

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} Nella misura del possibile, i difetti visivi devono essere corretti e la correzione deve essere tollerata. L'acuità visiva non può essere inferiore ai valori di cui all'allegato 1 numero 1.1. In caso di successiva comparsa di visione monocolare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.

³ L'autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi previsti se il richiedente soddisfa i requisiti di idoneità alla guida di cui all'articolo 14 capoverso 2 LCStr e tale condizione è attestata da un medico titolare di riconoscimento di livello 4.

Art. 9 *Esame della vista*

¹ Prima di presentare una domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o di un permesso per il trasporto professionale di persone, il richiedente deve sottoporsi a un controllo della vista effettuato:

- a. da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto esercitante in Svizzera; oppure
- b. da un ottico diplomato esercitante in Svizzera.

² Durante l'esame devono essere controllati l'acuità visiva, il campo visivo e la motilità oculare (diplopia).

³ L'esame della vista non deve risalire a più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.

⁴ Se per il primo gruppo medico di cui all'allegato 1 l'acuità visiva dell'occhio più sano è inferiore a 0,7, dell'occhio meno sano è inferiore a 0,2 o, in caso di visione monocolare, è inferiore a 0,8, occorre presentare all'autorità cantonale il certificato di un oftalmologo.

Art. 11 cpv. 4

⁴ Se presentata dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c attestante l'idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima.

*Art. 11a**Abrogato**Art. 11b* Esame della domanda

¹ L'autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone. Essa:

- a. invita i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 oppure un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;
- b. invita i richiedenti che hanno superato il 65° anno d'età, presentano disabilità fisiche oppure sulla cui idoneità medica a condurre veicoli a motore sussistono dubbi per altri motivi a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia almeno un riconoscimento di livello 3;
- c. invita i richiedenti a sottoporsi a una visita presso uno psicologo del traffico riconosciuto secondo l'articolo 5c qualora nutra dei dubbi circa l'idoneità caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore;
- d. convoca un richiedente minorenni o sotto curatela generale e il suo rappresentante legale se quest'ultimo si rifiuta di firmare il modulo di domanda;
- e. verifica se il richiedente è registrato in ADMAS.

² L'autorità cantonale può richiedere un estratto del casellario giudiziale e, in caso di dubbio, un certificato di buona condotta rilasciato dalla polizia.

³ Le persone che soffrono di epilessia sono ammesse alla circolazione soltanto su presentazione di un rapporto favorevole rilasciato da un medico specialista in neurologia.

Art. 11c cpv. 3

³ Le perizie e i rapporti ai sensi della presente ordinanza che non risalgono a più di tre mesi prima devono essere riconosciuti da tutti i Cantoni. I Cantoni si comunicano reciprocamente i nominativi dei medici e degli psicologi riconosciuti rispettivamente secondo gli articoli 5a^{bis} e 5c.

Art. 17 cpv. 5 lett. b

⁵ Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:

- b. i sordi e le persone che presentano disabilità fisiche possono effettuare corse di scuola di guida soltanto se accompagnati da una persona ufficialmente autorizzata a formarli;

Art. 24h cpv. 1

¹ Alle persone che, in virtù dell'articolo 42 capoverso 3^{bis} lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).

Art. 25 cpv. 2 lett. a frase introduttiva

² Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:

- a. il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV²) se:

*Titolo prima dell'art. 26***12a Obblighi di annunciare e visite di controllo di idoneità alla guida***Art. 27 Visite di controllo di idoneità alla guida*

¹ Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:

- a. ogni cinque anni fino al 50° anno di età e successivamente ogni tre anni, i seguenti conducenti di veicoli:
 1. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 e D1,
 2. i titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 25;
- b. ogni due anni, i titolari di licenza che hanno superato i 70 anni di età;
- c. i titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie.

² La visita di controllo di idoneità alla guida deve essere effettuata sotto la responsabilità di un medico di cui all'articolo 5a^{bis}.

³ L'autorità cantonale può:

- a. su richiesta del medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b. limitare la validità della licenza di condurre alla successiva visita di controllo di idoneità alla guida, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente agli esami più frequenti di cui alla lettera a.

⁴ L'autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 2 e 2a.

Art. 28a Esame di verifica dell'idoneità alla guida

¹ Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona (art. 15*d* cpv. 1 LCStr), l'autorità cantonale dispone:

- a. per questioni mediche: un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico di cui all'articolo 5*a*^{bis};
- b. per questioni psicologiche, in particolare secondo l'articolo 15*d* capoverso 1 lettera c LCStr: un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5*c*.

² Il medico che effettua l'esame di verifica dell'idoneità alla guida deve:

- a. nei casi di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere a e b LCStr, disporre del riconoscimento di livello 4;
- b. nei casi di cui all'articolo 15*d* capoverso 1 lettere d ed e LCStr, disporre del riconoscimento almeno di livello 3.

³ In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico è richiesto un esame di idoneità alla guida effettuato da un medico titolare del riconoscimento di livello 4 e da uno psicologo titolare del riconoscimento di cui all'articolo 5*c*.

Art. 29 cpv. 1

¹ Se sussistono dubbi sulla capacità di condurre di un conducente, l'autorità cantonale può disporre una corsa di controllo con un esperto della circolazione per stabilire i provvedimenti necessari. Una corsa di controllo accompagnata da un medico allo scopo di verificare l'idoneità alla guida può essere disposta soltanto nei casi di cui all'articolo 5*j* capoverso 2.

Art. 34 Licenza di condurre con limitazioni

¹ L'autorità cantonale può limitare, invece di revocarla del tutto, la licenza di condurre delle persone che non soddisfano più integralmente, pur servendosi di mezzi ausiliari, i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.

² Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali limitazioni è comunque possibile una guida sicura.

³ La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato.

Art. 44 cpv. 1

¹ Al titolare di una licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie iscritte nella licenza. Se il titolare

della licenza è inoltre autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna ulteriore corsa di controllo per quest'ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia gli articoli 7 capoversi 1 e 1^{bis}, 9, 11b capoverso 1 e 27.

Art. 65 cpv. 2 lett. d ed e

² L'esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:

- d. dimostrare che soddisfa i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1, presentando una notifica di cui all'allegato 3 rilasciata da un medico titolare del riconoscimento di livello 2;
- e. produrre una perizia attestante l'idoneità psicologica alla guida rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all'articolo 5c.

Art. 150 cpv. 5 lett. a–c

⁵ L'USTRA può:

- a. *abrogata*
- b. pubblicare una guida ufficiale per i medici relativa all'esecuzione degli esami medici di idoneità alla guida;
- c. raccomandare metodi uniformi per eseguire gli esami di cui agli articoli 9, 11b capoverso 1 e 27;

Art. 151j Disposizioni transitorie della modifica del 1° luglio 2015

¹ Alle persone che presentano per la prima volta una domanda per una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone e che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto, l'autorità cantonale può rilasciare una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se sono soddisfatti i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

² L'autorità cantonale può decidere di non revocare la licenza di condurre secondo l'articolo 16d capoverso 1 lettera a LCStr alle persone che non soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal nuovo diritto se tali persone soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente e non hanno commesso infrazioni alle norme della circolazione stradale riconducibili alla non conformità con i nuovi requisiti minimi.

³ Ai titolari di un permesso per il trasporto professionale di persone o di una licenza di condurre secondo i gruppi medici del diritto previgente che soddisfano i requisiti medici minimi previsti dal diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto, l'autorità cantonale può:

- a. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie dello stesso gruppo medico o di un gruppo di livello inferiore tra quelli del diritto previgente;

- b. rilasciare permessi o licenze di condurre per altre categorie di un gruppo medico di livello superiore tra quelli del diritto previgente, se la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza.

⁴ Le perizie mediche e psicologiche secondo il diritto previgente devono essere riconosciute da tutti i Cantoni entro il 31 dicembre 2018 se, in conformità con l'articolo 11c capoverso 3 del diritto previgente, sono redatte da un soggetto designato dall'autorità cantonale e non risalgono a più di un anno prima.

⁵ I moduli 4–6 dei corsi di aggiornamento in medicina del traffico della SSML frequentati dal 1° luglio 2010 sono validi per il riconoscimento di cui all'articolo 5b.

⁶ I medici di livello 1 possono continuare a effettuare gli esami di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettera b fino al 31 dicembre 2017 secondo il diritto previgente senza riconoscimento dell'autorità cantonale di cui all'articolo 5a^{bis} capoverso 1 lettera a.

⁷ Fino al 31 dicembre 2019, le autorità cantonali possono incaricare di effettuare esami medici di idoneità alla guida di competenza di un medico di cui all'articolo 5a^{bis} capoverso 1 anche persone prive dell'apposito riconoscimento o riconoscere i risultati del relativo esame, se:

- a. la persona incaricata ha eseguito finora tali esami; e
- b. la persona da esaminare ha dovuto attendere eccessivamente a lungo l'esecuzione dell'esame a causa della mancanza di personale medico in possesso di apposito riconoscimento.

⁸ I risultati di esami effettuati in virtù del capoverso 7 da medici privi di riconoscimento secondo l'articolo 5a^{bis} capoverso 1 non devono essere riconosciuti da autorità cantonali diverse da quella del Cantone di domicilio del titolare della licenza di condurre.

II

¹ Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1^{bis} e 3a secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 1, 2, 3 e 4a sono sostituiti dalla versione qui annessa.

³ L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)

Requisiti medici minimi

	1° gruppo	2° gruppo
	a. Licenza di condurre delle categorie A e B b. Licenza di condurre delle sottocategorie A1 e B1 c. Licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M	a. Licenza di condurre delle categorie C e D b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1 c. Permesso per il trasporto professionale di persone d. Esperti della circolazione
1 Vista		
1.1 Acuità visiva	occhio più sano: 0,5 / occhio meno sano: 0,2 (misurati separatamente) Visione monoculare (inclusa un'acuità visiva dell'occhio meno sano < 0,2): 0,6	occhio più sano: 0,8 / occhio meno sano: 0,5 (misurati separatamente)
1.2 Campo visivo	Visione binoculare: campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 20 gradi. Il campo visivo centrale deve essere normale fino a 20 gradi. Visione monoculare: campo visivo normale se la motilità oculare è normale.	Campo visivo orizzontale di almeno 140 gradi. Estensione verso destra e verso sinistra di almeno 70 gradi. Estensione verso l'alto e verso il basso di almeno 30 gradi. Il campo visivo centrale di ogni occhio deve essere normale fino a 30 gradi.
1.3 Diplopia	Nessuna limitazione legata alla diplopia.	Motilità oculare normale (nessuna diplopia)
1.4 Acuità visiva crepuscolare e sensibilità all'abbagliamento	Nessuna riduzione importante dell'acuità visiva crepuscolare. Nessun aumento importante della sensibilità all'abbagliamento.	Nessun aumento importante della sensibilità
2 Udito		Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità da un orecchio: 6 m. Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medio.

	1° gruppo	2° gruppo
3 Alcol, stupefacenti e medicinali psicotropi	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna dipendenza. Nessun abuso avente ripercussioni sulla guida. Nessuna terapia sostitutiva.
4 Disturbi psichici	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale.	Nessun disturbo psichico associato a ripercussioni significative sulla percezione della realtà, sulla capacità di elaborare e valutare informazioni, sulla capacità di reazione e di adattamento alla situazione. Nessuna alterazione delle riserve funzionali. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo rilevante della personalità, in particolare di tipo dissociale. Nessuna riduzione rilevante della capacità intellettuale. Nessun disturbo affettivo o schizofrenico di rilievo, con recidive o a progressione fasica.
5 Disturbi cerebrali di origine organica	Nessuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Nessun sintomo maniaco o di depressione grave. Nessun disturbo del comportamento avente ripercussioni sulla guida. Nessuna alterazione delle riserve funzionali avente ripercussioni sulla guida.	Nessuna malattia che alteri la capacità cerebrale. Nessun disturbo psichico di origine organica.
6 Malattie neurologiche	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.	Nessuna malattia o conseguenza di lesioni od operazioni del sistema nervoso centrale o periferico. Nessun disturbo o perdita dello stato di coscienza. Nessun disturbo dell'equilibrio.

	1° gruppo	2° gruppo
7 Malattie cardiache e circolatorie	<p>Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in un peggioramento dello stato di salute generale permanente o parossistico.</p> <p>Nessuna anomalia rilevante della pressione arteriosa.</p>	<p>Nessuna malattia associata a un elevato rischio di insorgenza di dolori parossistici, episodi di malessere, riduzione dell'irrorazione sanguigna cerebrale risultante in una riduzione dell'efficienza, in alterazioni dello stato di coscienza o in altre menomazioni dello stato generale permanenti o parossistiche.</p> <p>Nessun disturbo significativo del ritmo cardiaco. Test da sforzo normale in presenza di una malattia cardiaca.</p> <p>Nessuna anomalia della pressione arteriosa che non possa essere normalizzata mediante trattamento.</p>
8 Malattie metaboliche	<p>In presenza di diabete mellito, il tasso di glicemia nel sangue deve essere costante e non indicare ipoglicemia né iperglicemia aventi ripercussioni sulla guida.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica avente ripercussioni rilevanti sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.</p> <p>Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
9 Malattie degli organi respiratori e addominali	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore.</p>	<p>Nessuna malattia caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e nessun'altra malattia o limitazione che incida sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>
10 Malattie della colonna vertebrale e dell'apparato locomotore	<p>Nessuna malformazione, malattia, paralisi, nessuna conseguenza di lesioni od operazioni avente ripercussioni significative sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore e non sufficientemente correggibile mediante appositi ausili.</p>	

Allegato 1bis
(art. 5b cpv. 1 lett. b)

Requisiti per i medici di livello 1

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone ultrasessantenni (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

- a. conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS³, ONC⁴, OAC, disposizioni d'esecuzione cantonali);
- b. conoscenza delle procedure amministrative tra l'autorità cantonale e il medico preposto;
- c. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse di controllo accompagnate da un medico nonché della relativa procedura;
- d. conoscenza della procedura relativa all'esecuzione della visita;
- e. capacità di valutare l'idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un'assunzione di sostanze problematiche;
- f. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di ultrasessantenni e capacità di valutare l'idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
- g. conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l'idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
- h. conoscenza delle condizioni che l'autorità cantonale può imporre;
- i. capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).

³ RS 741.013

⁴ RS 741.11

Allegato 2
(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie A o B, sottocategorie A1 o B1, categorie speciali F, G o M

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	
NPA/Domicilio:	Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

1 *Stato generale di salute / impressione generale:*

.....

2 *Vista*

Da lontano:

A destra: non corr.: corr.:

A sinistra: non corr.: corr.:

Visione monoculare:

Diplopia:

Reazione alla luce:

Motilità:

Campo visivo:

8 *Organi addominali*

Dimensioni del fegato:

Altre anomalie:

9 *Apparato locomotore*

Alterazioni:

Paralisi:

Conseguenze di infortuni:

Limitazioni funzionali e locomotorie (in particolare giramenti di testa):

10 *Altre anomalie*

.....

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

.....

Valutazione, diagnosi:

.....

Data dell'esame:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

Allegato 2a
(art. 5i e 27 cpv. 4)

Risultato dell'esame medico

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione

(copia per il medico)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
NPA/Domicilio: Indirizzo:

A. Anamnesi

malattie e conseguenze di un infortunio con ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, assunzione di medicinali, assunzione di stupefacenti, disturbi dello stato di coscienza, vertigini, sincopi, epilessia, malattie psichiche, diabete, altri disturbi metabolici, disturbi cerebrali, malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna

B. Risultato dell'esame

1 *Stato generale di salute / impressione generale:*
.....

2 *Vista*

Da lontano:

A destra: non corr.: corr.:

A sinistra: non corr.: corr.:

Visione monoculare:

Diplopia:

Reazione alla luce:

Motilità:

Campo visivo:

8 *Organi respiratori*

Torace:

Vie respiratorie superiori:

Auscultazione:

Percussione:

9 *Organi addominali*

Dimensioni del fegato:

Altre anomalie:

10 *Apparato locomotore*

Alterazioni:

Paralisi:

Conseguenze di infortuni:

Limitazioni funzionali e locomotorie:

11 *Altre anomalie:*

.....

Ulteriori accertamenti (se esplicitamente motivati): esami di laboratorio (ad es. marcatori dell'abuso di alcol, screening di droghe), ECG, test brevi per l'individuazione di deficit cerebrali (ad es. Trail Making Test A e B/Mini Mental Status Test, test dell'orologio):

Valutazione, diagnosi:

.....

Data dell'esame:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

Allegato 3
(art. 5i)

Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida

(notifica all'autorità cantonale)

Confederazione Svizzera

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
NPA/Domicilio: Indirizzo:

1 *Risultati*

1.1 Acuità visiva:

A destra: non corr.: corr.:

A sinistra: non corr.: corr.:

- 1.2 Non sussistono malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida, quali ad esempio:
- limitazioni del campo visivo
 - malattia progressiva degli occhi
 - abuso di o dipendenza da alcol, stupefacenti o medicinali
 - epilessia o altre malattie neurologiche
 - diabete
 - disturbi dello stato di coscienza
 - malattie psichiche
 - sincopi
 - sonnolenza
 - sviluppo di demenza
 - deficit cognitivi
- Sussistono le seguenti malattie o condizioni aventi ripercussioni sull'idoneità medica alla guida:
-

2 *Conclusioni*

2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)

del 1° gruppo medico

(A, A1, B, B1, F, G, M) sono:

- soddisfatti
- soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)
- non soddisfatti
- Breve motivazione:

.....

.....

.....

del 2° gruppo medico

(D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione) sono:

- soddisfatti
- soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3)
- non soddisfatti
- Breve motivazione:

.....

.....

.....

- 2.2 Risultato non chiaro: la valutazione definitiva dovrà essere effettuata da un medico riconosciuto di livello 3 o 4
- Sussistono seri dubbi circa l' idoneità alla guida, per cui sarebbe bene evitare di guidare fino a ulteriore accertamento

3 *Condizioni*

3.1 Indossare un ausilio visivo per:

- il 1° gruppo medico il 2° gruppo medico

3.2 Visita di controllo periodica presso:

- medico di livello 1 medico specialista in

Comunicazione del risultato della visita di controllo all'autorità cantonale tra mese/i

- 3.3 Altre condizioni (ad es. misurazione della glicemia prima di mettersi alla guida in caso di trattamento del diabete con rischio di ipoglicemia):

.....

4 *Visita di controllo successiva*

Intervalli conformi all'OAC

Intervalli più frequenti di quelli previsti dall'OAC:

Prossima visita di controllo tra mese/i effettuata da un medico riconosciuto di livello

Data dell'esame:

.....

Global Location Number (GLN) del medico:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

C. Valutazione

- Requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 OAC per:
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> il 1° gruppo medico: | <input type="checkbox"/> il 2° gruppo medico: |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo | <input type="checkbox"/> soddisfatti senza ausilio visivo |
| <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo | <input type="checkbox"/> soddisfatti solo con ausilio visivo |
| <input type="checkbox"/> non soddisfatti | <input type="checkbox"/> non soddisfatti |
| <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico di cui all'articolo 5a ^{bis} . | <input type="checkbox"/> è necessaria la valutazione di un medico di cui all'articolo 5a ^{bis} . |

Data dell'esame:

.....

Global Location Number (GLN) del medico:

.....

Timbro e firma del medico:

.....

Allegato 4
(art. 5i e 11)

Titolo, numeri 2.1, 3–6 sono modificati come segue:

Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre

2 Licenze già rilasciate

- 2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?
Sì No

3 Pratica di guida

Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone

Ha pratica nella guida di veicoli delle categorie o sottocategorie di seguito indicate? In caso affermativo, da quanto tempo?

B	anni	mesi
B1	anni	mesi
C	anni	mesi
C1	anni	mesi
F	anni	mesi
Filobus	anni	mesi

4 Provvedimenti

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | No | Sì |
| Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone, oppure vietare la guida di veicoli? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5 Malattie, disabilità e assunzione di sostanze

- 5.1 Soffre di una delle seguenti malattie o è sotto trattamento medico per:
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | No | Sì
(osservazioni) |
| – diabete mellito o altre malattie metaboliche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | |
| – malattie cardiovascolari (disturbo grave della pressione arteriosa, infarto, trombosi, embolia, disturbi del ritmo cardiaco ecc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | |

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|
| – malattie oftalmologiche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – malattie degli organi respiratori
(esclusi i raffreddamenti)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – malattie degli organi addominali? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – malattie del sistema nervoso (sclerosi multipla,
Parkinson, malattie con episodi di paralisi)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – malattie renali? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – eccessiva sonnolenza diurna? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – dolori cronici? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – lesioni da infortunio non completamente
guarite (lesioni al cranio, al cervello,
alla schiena, agli arti)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – malattie con disturbi cerebrali (disturbi
della concentrazione, della memoria,
della capacità di reazione ecc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2 Ha o ha avuto: | | | |
| – problemi legati all'alcol, agli stupefacenti
e/o medicinali? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – Se sì: segue o ha seguito un trattamento
(terapia di disintossicazione/trattamento
ambulatoriale)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – una malattia psichica (schizofrenia, psicosi,
malattia maniaca o depressiva grave ecc.)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – Se sì: segue o ha seguito un trattamento
(ospedaliero/ambulatoriale)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – epilessia o crisi analoghe? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| – svenimenti/stati di debolezza / malattie con
eccessiva sonnolenza? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.3 Soffre di altre malattie o disabilità che potrebbero
ostacolarla nella guida sicura di un veicolo
a motore? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:

.....

Luogo e data:

Firma del rappresentante legale:

.....

(per minorenni o persone sotto curatela generale)

La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 3 OAC):

Certifica l'identità del richiedente:

.....

(timbro e firma)

Documenti allegati

(Contrassegnare i documenti corrispondenti)

- Eventualmente (art. 10 cpv. 1 OAC): certificato di superamento di un corso riconosciuto di pronto soccorso
- Apprendisti della professione di conducente di autocarri che non hanno ancora compiuto 18 anni d'età: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
- Apprendisti della professione di meccanico di motoveicoli: certificato dell'Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido (art. 11 cpv. 2 OAC)
- Cittadini stranieri: libretto per stranieri e licenza di condurre estera

Allegato 4a
(art. 24b cpv. 1)

Domanda per il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata

(Da inoltrare all'Ufficio della circolazione competente per il proprio luogo di domicilio nei trenta giorni precedenti la scadenza della licenza di condurre in prova)

Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Via e n.:
NPA/Località:
N. di licenza:

chiede il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata.

Luogo e data:

.....

Firma del richiedente:

.....

Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).

Attestato di partecipazione ai corsi di formazione complementare

Data di scadenza della licenza di condurre in prova:

1° giorno di corso	2° giorno di corso
.....
Timbro e firma dell'organizzatore	Timbro e firma dell'organizzatore
Data:	Data:
.....

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

